

## Scheda della Regione

Superficie:	<b>Km<sup>2</sup> 5.420</b>
Popolazione (99):	<b>1.632.536</b>
Occupati (98):	<b>585.000</b>
In cerca di occupazione:	<b>67.000</b>
Rientri dall'estero (96):	<b>5.617</b>
Trasferimenti per l'estero (96):	<b>1.419</b>
Province: <b>Genova, Savona, La Spezia, Imperia</b>	
Comuni:	<b>235</b>

Fonte: rielaborazione dati ISTAT



## Indice

### *Sintesi degli interventi*

#### ***Legge Regionale n. 27 dell'11 giugno 1993***

*Nuove norme in materia di emigrazione e di istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione*

#### ***Legge Regionale n. 49 del 10 settembre 1993***

*Modifica della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 "Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della consulta regionale per l'emigrazione"*

#### ***Legge Regionale n. 27 del 6 settembre 1999***

*Risanamento del bilancio e contributi spese per attività, gestione e conservazione del patrimonio della fondazione "Cristoforo Colombo"*

#### ***Programma 2000***

***Deliberazione n.13 Oggetto: programma degli interventi a favore degli emigrati per l'anno 2000***



# Sintesi degli interventi

## *Beneficiari*

I lavoratori liguri emigrati e le loro famiglie. I lavoratori frontalieri.

## *Ambito degli interventi*

- a)** promozione di studi, ricerche e conferenze sui problemi dell'emigrazione e dei movimenti migratori, ivi compresi quelli riguardanti i frontalieri e gli stagionali;
- b)** promozione di istituzioni e potenziamento nell'ambito del territorio regionale di servizi sociali a favore dei frontalieri per le zone dove il fenomeno assume caratteristiche di particolare rilevanza;
- c)** favorire il reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati liguri per nascita o residenza posseduta al momento dell'emigrazione, dei loro coniugi e dei discendenti degli emigrati stessi, che rientrano dall'estero per risiedere in Liguria;
- d)** erogazione, tramite il comune di residenza, di contributi di prima sistemazione o di accoglimento agli emigrati liguri che rientrano dall'estero per risiedere in Liguria;
- e)** assegnazioni contributi a sostegno delle associazioni e organizzazioni più rappresentative costituite sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attività a favore degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie;
- f)** acquisto e/o produzione di pubblicazioni e materiale informativo di carattere sociale, lavorativo, turistico e culturale da diffondere presso le comunità italiane all'estero che ne facciano richiesta;
- g)** iniziative per assicurare la conservazione e lo sviluppo dell'identità culturale della regione;
- h)** soggiorni e viaggi di studio a favore nel territorio regionale per gli emigrati e le loro famiglie.

## *Domande e documentazione*

Il programma annuale (allegato) contiene criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore degli emigrati. Per l'attuazione delle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 della legge n.27/93, la regione si avvale dei Comuni ai quali bisogna richiedere i modelli di domanda e le informazioni sulla documentazione da allegare. Le Associazioni costituite all'estero devono presentare apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorità consolari e la dichiarazione vistata dal consolato territorialmente competente di non beneficiare di altri contributi dello Stato italiano per le stesse finalità per le quali viene assegnato il contributo regionale.

### **Per informazioni:**

*Regione Liguria Relazioni  
Estere e Comunicazione*

*Dott. Ansaldo Adolfo*

*Tel. 010/5484870*

*Dott. Pardo Paolo*

*Tel. 010/5484997*

*Fax 010/590218*

*E-mail: [pardo@regione.liguria.it](mailto:pardo@regione.liguria.it)*

*Via Fieschi, 15*

*16121 Genova*



**Sommario**



## Legge Regionale n. 27 dell'11 giugno 1993

### Nuove norme in materia di emigrazione e di istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione

#### Articolo 1

##### Finalità

1. La Regione Liguria, nell'ambito delle sue attribuzioni ed in applicazione degli articoli 3, 4, 8 e 68 del proprio Statuto, nel quadro di una politica di programmazione, promuove le necessarie iniziative e gli interventi per la piena integrazione sociale dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.
2. Nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con gli organi dello Stato, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, promuove altresì iniziative volte a rinsaldare i rapporti con i lavoratori liguri emigrati e le loro comunità e ad assicurare la conservazione e lo sviluppo dell'identità culturale della regione.
3. La Regione Liguria, nel perseguire i fini della presente legge, si avvale della Consulta regionale dell'emigrazione, istituita presso la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, ed opera in collaborazione con gli organi competenti dello Stato.
4. Per quanto riguarda l'applicazione della presente legge, i frontalieri sono considerati a tutti gli effetti lavoratori migranti che lavorano all'estero.

#### Articolo 2

##### Interventi regionali

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione interviene in particolare per:
  - a) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi dell'emigrazione e dei movimenti migratori, ivi compresi quelli riguardanti i frontalieri e gli stagionali;
  - b) promuovere l'istituzione ed il potenziamento nell'ambito del territorio regionale, di servizi sociali a favore dei frontalieri per le zone dove il fenomeno assume caratteristiche di particolare rilevanza;
  - c) favorire il completo e rapido reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati liguri per la nascita o residenza posseduta al momento dell'emigrazione, dei loro coniugi e dei discendenti degli emigrati stessi che rientrano dall'estero per risiedere in Liguria;
  - d) erogare, tramite il comune di residenza, contributi di prima sistemazione o di accoglimento ai soggetti di cui alla lettera c);
  - e) assegnare contributi a sostegno delle associazioni ed organizzazioni più rappresentative costituite sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attività a favore degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie. Le associazioni costituite all'estero devono presentare apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorità consolari e la dichiarazione, vistata dal consolato territorialmente competente, di non beneficiare di altri contributi dello Stato italiano per le stesse finalità per le quali viene assegnato il contributo regionale;
  - f) provvedere all'acquisto e/ o alla produzione di pubblicazioni e materiale informativo di carattere sociale, lavorativo, turistico e culturale da diffondere presso le comunità italiane all'estero che ne facciano richiesta;

- g) partecipare, anche in collaborazione con altre Regioni, ad iniziative inerenti la materia di cui alla presente legge in Italia e all'estero, d'intesa con il Governo ai sensi dell'articolo 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- h) contribuire alla realizzazione all'estero di iniziative rientranti nelle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 1;
- i) organizzare nel territorio regionale soggiorni e viaggi di studio a favore dei soggetti di cui alla lettera c) anche in collaborazione con altre Regioni e/ o enti locali.

#### Articolo 3

##### Programma annuale degli interventi

1. La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale dell'emigrazione, propone, per la sua approvazione al Consiglio regionale, il programma annuale contenente le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2.
2. Per l'attuazione delle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 la Regione si avvale dei Comuni i quali presentano apposite richieste alla Regione stessa.
3. Nel programma annuale sono anche previste le modalità per la gestione dei fondi da trasferire ai comuni per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 dei contributi da assegnarsi alle associazioni ed organizzazioni di cui alla lettera e) dello stesso articolo. Tali associazioni e organizzazioni inviano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno apposita domanda corredata di una relazione che specifichi gli interventi da realizzarsi, col contributo regionale e del preventivo di spesa.
4. I comuni interessati sono tenuti a trasmettere alla Regione idonea documentazione, attestante l'erogazione dei fondi in conformità alle richieste avanzate, entro sei mesi dalla liquidazione degli stessi. In caso di inadempienza, la Regione provvede al recupero delle somme trasferite.

#### Articolo 4

##### Consulta regionale dell'emigrazione

1. La Consulta regionale dell'emigrazione è composta da:
  - a) l'Assessore regionale al lavoro, o suo delegato, che la presiede;
  - b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  - c) un rappresentante per ciascuna delle categorie regionale degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;
  - d) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;
  - e) un rappresentante delle comunità montane;
  - f) un rappresentante dell'Unione regionale province liguri;
  - g) dodici rappresentanti, dei quali sei residenti all'estero, delle associazioni ed organizzazioni nazionali più rappresentative operanti in Italia e all'estero a favore degli emigrati e dei frontalieri;
  - h) quattro rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli emigrati ed i frontalieri;



- i) un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio della Liguria;
- l) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;
- m) quattro esperti, di cui tre designati dal Consiglio regionale con le modalità di cui all'articolo 5 e uno designato dalla Giunta regionale;
- n) quattro rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni di lavoratori liguri emigrati, costituitesi all'estero, che operano a favore degli emigrati stessi e delle loro famiglie mediante programmi annuali di attività segnalati alle autorità consolari, scelte fra le associazioni più rappresentative in base al numero degli emigrati liguri iscritti e che ne abbiano fatto richiesta di partecipare alla Consulta.

2. In mancanza delle designazioni dei membri previsti dalla lettera b) alla lettera m), che dovranno pervenire entro quarantacinque giorni dalla data della notifica, provvede con deliberazione motivata, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui alla legge regionale 30 marzo 1976 n. 10, come integrata dalla legge regionale 29 agosto 1988 n. 47.

3. Le funzioni di vice presidente sono svolte dal membro più anziano di età.

4. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.

5. I componenti della Consulta restano in carica sino alla fine della legislatura regionale e, comunque, decadono con il venir meno del mandato di rappresentanza tra gli stesso e gli organismi che li hanno designati o in caso di scioglimento dell'organismo stesso.

6. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri della Consulta in carica.

7. La Consulta assume le determinazioni di competenza di cui all'articolo 6 con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, amministrazioni ed organizzazioni interessate agli argomenti in esame. Il Presidente ha altresì la facoltà di chiamare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, dipendenti regionali dei settori interessati agli argomenti posti in esame.

9. La Consulta è convocata, di norma, una volta all'anno.

10. Ai componenti della Consulta compete il rimborso spese previste dalla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1.

11. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per il funzionamento della Consulta può provvedersi, su iniziativa della stessa, alla adozione di apposito regolamento.

## Articolo 5

### Costituzione della Consulta

1. La Consulta regionale dell'emigrazione e il suo segretario sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura regionale entro centottanta giorni dall'insediamento della Giunta.

2. Il Consiglio regionale provvede alla designazione dei componenti di cui alla lettera c) dell'articolo 4 scegliendo il rappresentante di ciascuna categoria fra quelli indicati dalle relative associazioni riconosciute a livello nazionale; provvede, inoltre, alla designazione dei componenti di cui alla lettera e) scegliendolo fra i nominativi indicati dalle Comunità montane e, con voto limitato a due, alla designazione degli esperti di cui alla lettera m).

3. La Consulta è integrata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale col pervenire delle designazioni mancanti

## Articolo 6

### Compiti della Consulta

1. La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) cura, d'intesa con la Giunta regionale, l'effettuazione degli studi e delle ricerche di cui alla lettera a) dell'articolo 2;

b) al fine di favorire una politica regionale per il pieno inserimento dei lavoratori migranti, formula proposte ed esprime pareri sulla promozione di forme di collaborazione con gli organi dello Stato e con le altre Regioni;

c) esprime pareri alla Giunta regionale sulla proposta di programmi di cui all'articolo 3 e formula proposte nella prospettiva del superamento degli squilibri economici e sociali della Regione;

d) segnala al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, l'opportunità di proporre ed adottare provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti civili e politici degli emigrati e delle loro famiglie;

e) promuove la convocazione di conferenze regionali e la partecipazione a quelle nazionali sui problemi dell'emigrazione;

f) formula proposte per la designazione di rappresentanti degli emigrati negli enti e organismi liguri che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione;

g) presenta, ogni anno, una relazione sulle attività di competenza;

h) formula proposte sul potenziamento dei servizi sociali in quelle zone nelle quali è più rilevante l'apporto costituito dai lavoratori provenienti da altre località e dalle loro famiglie, con particolare riguardo a servizi per l'infanzia come asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo a tempo pieno con pre e post scuola, refezione scolastica, scuola bus, servizi sanitari, trasporti pubblici, edilizia popolare;

i) esprime pareri su ogni altro argomento concernente la materia di cui alla presente legge sottoposto all'esame della stessa da parte della Giunta regionale.

## Articolo 7

### Comitato della Consulta

1. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 6, la Consulta può avvalersi di un comitato composto da sette membri eletti nel suo seno e dal Presidente della Consulta che ne fa parte di diritto e lo presiede.

2. Le funzioni di vice presidente sono svolte dal membro più anziano di età.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.

## Articolo 8

### Abrogazione

1. La legge regionale 15 novembre 1978 n. 59 recante "Interventi in materia di emigrazione. Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione" è abrogata.



## **Articolo 9**

### **Norma finanziaria**

---

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

a) soppressione del capitolo 4600 “Interventi a tutela degli emigrati, degli immigrati e dei frontalieri”;

Omissis

b) istituzione dei capitoli;

Omissis

c) per gli interventi di cui all'articolo 2, lettera a) si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0613 “Spese per consulenze, studi, ricerche, analisi ed indagini in campo migratorio” dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

Omissis

2. Agli oneri di cui all'articolo 4 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 “ Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitato ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali” dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi a partire dal 1993 si provvede con legge di bilancio.

## **Articolo 10**

### **Dichiarazione d'urgenza**

---

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 giugno 1993



## Legge Regionale n. 49 del 10 settembre 1993

### Modifica della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 “Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della consulta regionale per l'emigrazione”

#### Articolo 1

##### **Modifica dell'articolo 4**

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 è abrogato.

#### Articolo 2

##### **Modifica dell'articolo 5**

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 sono aggiunti i seguenti commi:

**2 bis.** Le designazioni e le indicazioni dei componenti debbono essere effettuate dalle singole organizzazioni e associazioni entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale.

**2 ter.** Trascorso il termine di cui al comma 1, qualora non siano pervenute tutte le designazioni di cui all'articolo 4, comma 1, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della Consulta purché le designazioni pervenute permettano l'individuazione di almeno la metà più uno dei componenti previsti.”

#### Articolo 3

##### **Modifica dell'articolo 9**

1. L'articolo 9 della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27, è così sostituito:

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'anno finanziario 1993.

a) soppressione del capitolo 4600 “Interventi a tutela degli emigrati, degli immigrati e dei frontalieri”, con lo stanziamento di lire 390.000.000 in termini di competenza e di cassa;

Omissis

b) istituzione dei capitoli:

Omissis

c) per gli interventi di cui all'articolo 2, lettera a), si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0613 “ Spese per consulenze, studi, ricerche, analisi ed indagini in campo migratorio” dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

2. Agli oneri di cui all'articolo 4 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 “ Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti dalle leggi regionali o statali” dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

- 4601 “Contributi ai Comuni, associazioni ed organizzazioni a favore degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie”, con lo stanziamento di lire 350.000.000 in termini di competenza e di cassa, per gli interventi di cui all'articolo 2, lettere b), d) ed e);

Omissis

- 4602 “ Spesa a favore degli emigrati, se frontalieri e delle loro

famiglie”, con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza e di cassa, per gli interventi di cui all'articolo 2, lettere f), g), h) ed i);

Omissis

#### Articolo 4

##### **Norme transitorie per l'anno 1993**

1. Alle domande di contributo presentate entro il 1 luglio 1993 ai sensi della legge regionale 15 novembre 1978 n. 59, continuano ad applicarsi le norme della stessa.

2. In attesa della costituzione della Consulta regionale per l'emigrazione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 e comunque non oltre il 30 settembre 1993, il parere sulle proposte di programma annuale degli interventi a favore degli emigrati è espresso dalla Consulta nominata ai sensi della legge regionale n. 59/1978 o dal suo Comitato.

#### Articolo 5

##### **Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 settembre 1993



## Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 27

### Risanamento del bilancio e contributi spese per attività, gestione e conservazione del patrimonio della fondazione “Cristoforo Colombo”

#### Articolo 1

##### **Contributi una tantum e contributi annuali**

1. La Regione contribuisce al risanamento del bilancio della fondazione “Cristoforo Colombo” di cui alla legge regionale 15 marzo 1984 n. 16 (promozione turistica nelle aree di emigrazione ligure all'estero e iniziative per la costituzione della fondazione “Cristoforo Colombo”) con la somma una tantum di lire 1.700.000.000 = (unmiliardosettecentomilioni), con rivalsa verso gli altri soci della fondazione.
2. A decorrere dal 1999 la Regione concede alla fondazione “Cristoforo Colombo” un contributo annuale per l'attività della stessa, nonché per l'acquisizione, la gestione e la conservazione della collezione Wolfson.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la fondazione “Cristoforo Colombo” presenta una relazione sull'attività svolta ed il programma di interventi per l'anno in corso.

#### Articolo 2

##### **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
  - prelevamento di lire 1.700.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9510 “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali”;
  - istituzione del capitolo 3682 “Contributo della Regione Liguria al risanamento del bilancio della fondazione “Cristoforo Colombo” con lo stanziamento di lire 1.700.000 in termini di competenza e di cassa”.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
  - prelevamento di lire 436.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali”;
  - istituzione del capitolo 3683 “Contributo della Regione Liguria alla gestione e conservazione del patrimonio della fondazione “Cristoforo Colombo” e della collezione Wolfson con lo stanziamento di lire 436.000.000 in termini di competenza e di cassa.
3. Agli oneri di cui al comma 2 per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 settembre 1999



# Programma 2000

## Deliberazione n. 13 del Consiglio Regionale del 28 febbraio 2000

Oggetto: programma degli interventi a favore degli emigrati per l'anno 2000

### *Il Consiglio Regionale*

*Vista la legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 (nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta Regionale per l'Emigrazione) ed in particolare l'articolo 3, ai sensi della quale la Giunta Regionale, sentito il parere della Consulta regionale dell'emigrazione, propone al Consiglio regionale il programma annuale degli interventi a favore degli emigrati per la sua approvazione;*

*Visto l'articolo 11 della citata l.r. 27/1993 che prevede iniziative ed interventi per la piena integrazione sociale dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e che, pertanto, è da ritenersi che i contributi "una tantum" di prima sistemazione o di accoglimento previsti al punto III del presente programma non possano essere concessi:*

- ai dipendenti di aziende, sia pubbliche che private, aventi sede in Italia, trasferitisi all'estero per conto delle stesse;

- agli emigrati stabiliti in Liguria da almeno 5 anni rispetto al 1° gennaio 2000, quindi anteriormente al 1° gennaio 1995, perché da ritenersi ormai socialmente integrati.

*Preso atto che, nella seduta del 2 febbraio 2000, la suddetta Consulta ha espresso il proprio parere favorevole in merito agli interventi in campo migratorio previsti per l'anno 2000, da realizzare compatibilmente con le disponibilità finanziarie rese disponibili col bilancio dello stesso anno;*

*Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 9 dell'11 febbraio 2000, preventivamente esaminata dalla III Commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 28 dello Statuto e 23, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 24 febbraio 2000;*

### *Delibera di approvare il seguente Programma degli interventi a favore degli emigrati per l'anno 2000*

#### *Premessa*

*In premessa al presente programma si ritiene opportuno segnalare che la Consulta Regionale per l'Emigrazione della Liguria, riunita in seduta plenaria a Genova in data 2 febbraio 2000.*

*Constatato che la legge regionale n. 27/1993 ha consentito di avviare e consolidare un'attività regionale rivolta all'incentivazione ed allo sviluppo dell'associazionismo tra le comunità liguri all'estero tale da stabilire saldi e proficui rapporti con dette comunità, creando nelle più significative aree del mondo una potenziale schiera di validi collaboratori disposti a sponsorizzare l'immagine della Liguria mediante la divulgazione dei costumi e delle tradizioni, della storia e della cultura, della produzione e del paesaggio della nostra regione;*

*Ribadita l'attualità e l'importanza del documento "Linee guida per l'omogeneizzazione delle leggi regionali in materia di emigrazione", elaborato dal Coordinamento interregionale degli Assessori e dei Funzionari all'immigrazione ed all'immigrazione delle Regioni e delle Province Autonome ed approvato il 21 maggio 1998 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, nel quale sono indicate le più importanti necessità delle Comunità italiane all'estero;*

*Preso atto che la Regione ha in corso l'elaborazione di un d.d.l. di integrazione delle finalità della l.r. n. 27/1993 alla luce del citato documento;*

*Preso atto inoltre che i giorni 3 e 4 febbraio 2000 avrà luogo la Seconda Conferenza regionale dell'emigrazione;*

*Auspica che la Regione adegui, quanto prima, strumenti e mezzi per concretizzare le indicazioni del documento "Linee guida per l'omogeneizzazione delle leggi regionali in materia di emi-*

*grazione", prendendo in considerazione le indicazioni emerse dalla Seconda Conferenza regionale dell'emigrazione, fra le quali, in particolare, l'esigenza di prevedere periodici momenti di dialogo con le comunità liguri residenti all'estero;*

*e pertanto suggerisce che entro i prossimi anni sia possibile predisporre ed approvare programmi che prevedano le seguenti attività di natura culturale, politica e sociale:*

- interventi rivolti ai giovani tali da favorire la valorizzazione del patrimonio produttivo, linguistico e culturale (formazione professionale, borse di studio, contributi per ospitalità ecc.);
- partecipazione, promozione ed organizzazione di convegni e manifestazioni culturali ritenuti idonei per la valorizzazione della cultura ligure nel mondo ("poeti liguri nel mondo", ecc.);
- promozione di ricerche e pubblicazione di libri, tesi di laurea, risultati di indagini e ricerche inerenti l'emigrazione ligure, oltre all'erogazione di contributi per pubblicazioni, anche periodiche, relative alla stessa materia;
- divulgazione di materiale informativo e di ogni altro bene riguardante la Liguria (giornali, periodici, libri, videocassette, prodotti artigianali, ecc.);
- organizzazione di mostre, spettacoli ed eventi culturali, anche itineranti;
- dotazione di strumenti informatici per le strutture associative, collegate tra loro e con la Regione mediante una rete ad hoc;
- formazione e sviluppo dell'associazionismo ligure nel mondo;
- iniziative di collegamento tra le diverse comunità italiane all'Estero;
- seminari per lo studio di particolari problemi dei movimenti migratori, quali, ad esempio, quelli riguardanti i frontalieri, il flusso migratorio della regione, ecc.;
- partecipazione attiva della Regione e della Consulta alle manifestazioni riguardanti le problematiche dei movi-



Sommario





menti migratori organizzate a livello regionale, nazionale e transnazionale;

- fattivo e diretto collegamento della Regione e della Consulta con gli Enti costituiti per la tutela degli Italiani nel Mondo;

- collaborazione con le forze politiche e sociali provinciali, regionali, nazionali e comunitarie per la promozione di una politica atta alla realizzazione degli interventi che si renderanno necessari per adeguare alle esigenze transnazionali le capacità professionali dei lavoratori frontalieri della Liguria (formazione e riqualificazione professionale);

- contributi di prima sistemazione e contributi che favoriscano l'avvio di attività produttive per gli emigrati rientranti e per le loro famiglie;

- interventi di solidarietà sociale a favore dei liguri residenti all'Estero che vivono in condizioni particolari di indigenza ed iniziative di collaborazione con le Istituzioni dei Paesi di residenza degli stessi liguri.

**Propone infine che nel programma 2000 siano riprese le seguenti iniziative previste nel programma 1999, che sono già state avviate ma che necessitano di ulteriori sviluppi oppure che non sono state realizzate:**

**1.** mantenimento dei gruppi di lavoro per:

- lo studio di una rete informatica tra la Regione e le Associazioni costituite dalle comunità liguri nel mondo;

- l'avvio della seconda fase della ricerca per la realizzazione di un archivio informatizzato sull'emigrazione ligure dall'Ottocento ai giorni nostri;

- la realizzazione del convegno sull'influenza degli scrittori italiani nei confronti della lingua del Paese di origine;

**2.** la stampa delle tesi sull'emigrazione ligure in Australia ed a New York;

**3.** la realizzazione di manifestazioni all'estero che sostengano e diffondano, il folklore, la storia, la cultura, la produzione artigianale, il paesaggio della Liguria.

#### **Linee programmatiche.**

Premesso quanto sopra riportato e considerato che il documento "Linee guida per l'omogeneizzazione delle leggi regionali in materia di emigrazione" rac-

manda che ogni Regione preveda una politica omogenea di interventi, possibilmente coordinata, tale da costituire "uno strumento di promozione turistica e di penetrazione culturale, sociale ed economica all'estero" da utilizzare attraverso gli emigrati italiani e dei loro discendenti, i quali, "essendo ormai inseriti nel tessuto socioeconomico degli Stati di residenza, da espressione di povertà ormai superata, si sono trasformati in un fattore di potenziale arricchimento per la madrepatria";

Viste le risultanze della Pre-Conferenza regionale degli emigrati liguri in Germania Heidelberg 30 e 31.10.1999 e del Seminario sul lavoro transfrontaliero - Ventimiglia 27.11.1999 - che hanno rappresentato le linee di indirizzo della Seconda Conferenza regionale dell'emigrazione (Genova 3 e 4 febbraio 2000);

Viste, inoltre, le risultanze della Seconda Conferenza regionale dell'emigrazione contenute nei documenti elaborati dai gruppi di lavoro successivamente indicati, che sono stati approvati all'unanimità dall'assemblea:

**1°** Gruppo di lavoro - Area tematica: Cittadinanza civile e sociale.

**2°** Gruppo di lavoro - Area tematica: Diffusione della Cultura italiana e regionale all'Estero.

**3°** Gruppo di lavoro Area tematica: Economia;

**4°** Gruppo di lavoro Area tematica: Informazione e documentazione.

In attesa di una nuova legge le cui finalità consentano di sviluppare programmi atti a perseguire le indicazioni suggerite dal documento "Linee guida per l'omogeneizzazione delle leggi regionali in materia di emigrazione" e gli obiettivi emersi nel corso della Seconda Conferenza regionale dell'emigrazione; Considerato che dai rapporti di collaborazione instaurati con le Associazioni costituite dalle comunità liguri all'estero, sono emersi, fra l'altro, i seguenti bisogni delle stesse comunità, che la Regione può soddisfare:

**I-** favorire la conoscenza del patrimonio culturale e produttivo della Liguria;

**II-** promuovere la conservazione, lo sviluppo e la tutela dell'identità della terra di origine degli emigrati e dei loro

discendenti e rafforzare i loro rapporti con la Regione;

**III-** favorire il reinserimento in Liguria degli emigrati rientranti e delle loro famiglie;

**IV-** tutelare i frontalieri e facilitare la mobilità della forza lavoro nei territori transfrontalieri;

**V-** approfondire la conoscenza delle problematiche delle comunità liguri ed italiane all'estero;

**Sentito il parere della Consulta regionale dell'emigrazione durante la seduta del 2 febbraio 2000, si propone la realizzazione delle seguenti iniziative:**

**I-** Interventi per favorire la conoscenza del patrimonio culturale e produttivo della Liguria.

A tale fine si prevede l'organizzazione nel territorio regionale di soggiorni e viaggi di studio a favore dei discendenti degli emigrati liguri, in collaborazione con:

**a)** le associazioni di emigrati liguri costituite all'estero riconosciute dalle competenti autorità consolari;

**b)** altre Regioni e/o Enti Locali che propongano la realizzazione di programmi di ospitalità comuni;

**c)** organizzazioni che intendano promuovere la conoscenza della cultura italiana e regionale e il perfezionamento della lingua italiana, quali ad esempio le Università e l'Unione Latina (organizzazione culturale intergovernativa riconosciuta anche dallo Stato Italiano per la promozione e l'insegnamento delle lingue neolatine).

**Il competente Ufficio Relazioni esterne e comunicazione provvederà a darne attuazione sviluppando i seguenti interventi:**

**1)** Compartecipazione ai corsi di lingua e cultura italiana condotti a Santa Margherita Ligure dal Centro Internazionale di Studi Italiani dell'Università di Genova.

Trattasi di corsi che suscitano un crescente interesse da parte dei residenti all'estero che, conoscendone l'esistenza, intendono studiare od approfondire la conoscenza della lingua italiana chiedendo alla Regione un



aiuto finanziario che consenta loro di parteciparvi.

Al fine di soddisfare parte di suddette richieste tenendo in considerazione:

- le risorse finanziarie disponibili,
- il costante interesse suscitato da tali corsi presso le nostre comunità residenti all'estero;
- l'importanza arrecata dagli stessi alla promozione dell'immagine della regione.

Per il tramite del Centro Internazionale di Studi Italiani dell'Università di Genova ed in nome e per conto della Regione Liguria sono concesse 18 borse di studio così distribuite:

- 2 in Australia,
- 3 in Nord America,
- 12 in America Latina (4 Argentina, 2 Brasile, 3 Cile, 1 Perù, 1 Uruguay, 1 Venezuela),
- 1 in Europa,

#### dei seguenti importi:

- lire 1.800.000= per il Nord America,
- lire 2.000.000= per i rimanenti Stati extraeuropei,
- lire 800.000= per l'Europa.

L'individuazione dei soggetti aventi titolo e delle modalità di erogazione delle borse avviene con bando emanato dal Centro stesso.

Allo stesso Centro sono, inoltre, riconosciuti per ogni borsista:

- a) l'importo di lire 700.000, a titolo di quota di iscrizione, come fissato dal Centro stesso,
- b) l'importo di lire 500.000 a titolo di "contributo spese per organizzazione e conduzione corsi".

In merito all'iniziativa in parola si ricorda inoltre che l'Istituto Secondario e di Studi Superiori "Cristoforo Colombo" di Rosario ha rinnovato la richiesta, già avanzata dal 1997 alla Regione Liguria per l'istituzione di borse di studio riservate a propri studenti che ogni anno ottengono il diploma con la migliore votazione.

Detta richiesta, sostenuta dal Comune di Imperia, è stata avanzata alle istituzioni della nostra Regione per la grande importanza data dalla Repubblica Argentina alla memoria di Manuel Belgrano ed il conseguente gemellaggio di Rosario con Imperia.

Sentito il parere favorevole della Consulta regionale per l'emigrazione in merito alla richiesta in oggetto limitatamente ad una sola borsa, si propone di assegnare una delle borse di studio previste per l'Argentina a favore di uno studente dell'Istituto Secondario e di Studi Superiori "Cristoforo Colombo" scelto dallo stesso Istituto fra i migliori diplomati nell'ultimo anno scolastico. Pertanto si propone di approvare la concessione di n. 18 borse di studio secondo la ripartizione indicata, prevedendo una spesa di lire 55.800.000, da imputare al cap. 4602 del Bilancio di Previsione dell'anno 2000.

#### 2) Adesione al concorso "America latinissima, sesta edizione".

A seguito di quanto previsto nel programma di attività dell'anno 1999, la Regione ha aderito a detto concorso, prevedendo di ospitare 10 vincitori ed impegnando la somma di lire 4.000.000 a favore dell'Unione Latina, quale "contributo per spese generali" per l'organizzazione del concorso stesso e per la pubblicazione dell'opuscolo questionario necessario per la realizzazione della prima fase.

Detta adesione per 10 vincitori comporta l'erogazione a favore dell'Unione Latina di un "contributo spese viaggio" di lire 25.500.000.

La spesa complessiva, derivante dal contributo all'Unione Latina per le spese di viaggio dagli Stati di residenza a Genova e ritorno dei 10 vincitori (lire 25.500.000) e dalle spese di ospitalità in Liguria per un periodo di 8 giorni (20.000.000), ammonta a lire 45.500.000 da imputare al cap. 4602 del Bilancio di Previsione dell'anno 2000.

Qualora le disponibilità di bilancio lo consentano, si propone, inoltre, di associare a detti 10 vincitori altri cinque giovani, discendenti liguri, scelti dalle Associazioni dei seguenti Stati secondo la ripartizione indicata:

- n. 1 giovane residente in Perù (escluso dal concorso in oggetto);
- n. 1 giovane residente negli USA;
- n. 1 giovane residente nel Canada;
- n. 2 giovani residenti in Australia.

La spesa derivante dalle spese di viaggio degli ulteriori 5 giovani (lire

15.000.000) e dalle relative spese di ospitalità in Liguria per un periodo di 8 giorni (10.000.000) ammonta a lire 25.000.000 che saranno imputate al cap. 4602 del Bilancio di Previsione dell'anno 2000.

3) Partecipazione alla sezione "Poeti e scrittori liguri nel mondo" inserita nel premio nazionale di poesia "Lerici Pea". Come noto, nel 1994 è stata avviata, in seno al Premio Nazionale di Poesia Lerici Pea, la sezione internazionale riservata a poeti liguri residenti all'estero, nominata "Poeti liguri nel mondo". Si annota che l'Associazione Culturale Amici di Lerici Pea, che ha rilevato il Premio Nazionale alla fine dell'anno 1997, ha aperto sin dall'anno 1998 la sezione internazionale anche alla narrativa denominandola "Poeti e scrittori liguri nel mondo".

Trattasi di iniziativa culturale ormai collaudata e di sicuro successo che sarebbe inopportuno non sponsorizzare.

Pertanto si propone l'erogazione di un contributo massimo di lire 6.000.000 da porre a carico del cap. 4602 del Bilancio di Previsione dell'anno 2000.

4) Adesione della Regione Liguria alla proposta del Ministero degli Affari Esteri riguardante la concessione di borse di studio che consentano a discendenti liguri residenti in America Latina a frequentare corsi universitari.

Il Ministero degli affari Esteri ha invitato la nostra Regione a predisporre, in collaborazione con l'Università degli Studi, con gli Enti Locali e con gli organismi privati interessati, un progetto da attuare nell'anno 2000 che preveda la concessione a giovani discendenti di emigrati liguri residenti in Argentina di borse di studio per partecipare ai corsi universitari individuati dall'Università od a stage aziendali.

Analoga proposta è stata avanzata alle Regioni Campania, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, le quali al momento non risulta che abbiano aderito.

Il Ministero è disposto di contribuire finanziariamente con lire 200.000.000 da dividere tra le regioni aderenti.

A seguito di detta proposta, la Regione ha partecipato ad una riunione con l'U-



niversità degli Studi, il Comune, la Provincia, la Camera di Commercio e l'Associazione Industriali di Genova, dalla quale è emersa la disponibilità di suddetti organismi ad aderire alla predisposizione ed all'attuazione del progetto.

Acquisito il parere favorevole della Giunta regionale da parte dell'Ufficio Relazioni esterne e comunicazione, durante la seduta del 2 febbraio u.s. la Consulta regionale dell'emigrazione ha proposto di aderire al progetto con un finanziamento massimo di lire 50.000.000, chiedendone l'estensione a tutti i Paesi del Mercosur.

Pertanto si propone di collaborare con i partner sopra indicati per la predisposizione del progetto in parola basato sulla tipologia di corsi che saranno proposti dall'Università di Genova e sulle eventuali proposte di stage aziendali proposti dall'Associazione industriali di Genova.

L'entità delle borse di studio ed il relativo numero saranno determinati dalla Giunta regionale, sentito il parere dell'Università, in base alle risorse finanziarie ed ai servizi messi a disposizione degli organismi aderenti al progetto stesso.

**Si propone, quindi, di aderire all'iniziativa con un contributo massimo di lire 50.000.000 da porre a carico del cap. 4602 del Bilancio di Previsione dell'anno 2000.**

**II- Promozione della conservazione, dello sviluppo e della tutela dell'identità della terra di origine degli emigrati e dei loro discendenti e rafforzamento dei loro rapporti con la Regione.**

Per il raggiungimento di suddetti obiettivi si propone di attuare quanto di seguito indicato.

**1) Informazione rivolta agli emigrati liguri ed alle organizzazioni regionali e nazionali che operano a favore dell'emigrazione.**

**a) Contributo per la pubblicazione "Gens linguistica in orbe".**

Anche per il corrente anno la Regione Liguria, sentito il parere della Consulta regionale dell'emigrazione, conferma l'intenzione di utilizzare la pubblicazione trimestrale Gens linguistica in Orbe, edita dall'Associazione Liguri nel Mondo di Genova quale mezzo di

comunicazione con le proprie comunità liguri all'estero, colmando in tale maniera una lacuna da tempo lamentata da dette comunità.

Si propone quindi di sostenere detta pubblicazione mediante l'erogazione di un contributo massimo dell'80% delle spese che l'Associazione Liguri nel Mondo di Genova sosterrà nel 1999 e comunque non superiore a lire 25.000.000, da porre a carico del cap. 4601 del Bilancio di Previsione dell'anno 2000.

**b) Abbonamenti a quotidiani.**

In considerazione delle richieste avanzate dalla maggioranza delle Associazioni tra emigrati liguri riconosciute dai Consolati, richieste sostenute calorosamente dalla Consulta per l'emigrazione, anche quest'anno si prevede di accendere un abbonamento annuo, a favore di ciascuna di suddette Associazioni, per un quotidiano recante la cronaca della Liguria.

Qualora non sussistesse la necessaria disponibilità finanziaria, si procederà all'accensione degli abbonamenti secondo la seguente successione di massima: Associazioni dell'America Latina, Associazioni dell'Australia, Associazioni dell'America del Nord ed Associazioni dell'Europa fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Pertanto si propone il rinnovo e l'accensione di abbonamenti annui a favore delle Associazioni tra emigrati liguri fino ad oggi riconosciute dai Consolati secondo la successione sopra indicata, prevedendo una spesa variabile tra lire 33.000.000 e lire 51.000.000, subordinata alle disponibilità finanziarie del cap. 4602 del Bilancio di Previsione dell'anno 2000.

**c) Acquisto di libri scolastici, pubblicazioni e materiale audiovisivo sulla Liguria.**

Continuano a pervenire da parte di varie nostre Associazioni, da numerosi Istituti di cultura e scolastici italiani con sede all'estero e dai COMITES, richieste di libri e materiale informativo e culturale di ogni genere.

In particolare è pervenuta specifica richiesta di materiale audiovisivo, di libri scolastici o "ad uso scolastico" e di cucina ligure da parte delle Associazioni di Viedma (Rio Negro, Argenti-

na), di Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasile), di San Paolo e di Santiago del Cile.

La Consulta regionale per l'emigrazione, considerato che il materiale richiesto rappresenta un efficace mezzo per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della l.r. n. 27/1993, ha espresso parere favorevole per l'acquisto, previa opportuna ricerca di mercato, di libri, diapositive, videocassette, audiocassette, ecc. da distribuire alle Associazioni costituite dalle comunità Liguri all'estero e da inviare, a seguito di apposita richiesta, alle Associazioni costituite dalle comunità delle altre regioni, ai COM.IT.ES., ai CO.A.SC.IT, ad Istituti di cultura e scuole (per questi ultimi organismi sarà fatto un accertamento presso i Consolati e le Associazioni tra Liguri esistenti in loco sul reale svolgimento di attività a favore delle comunità italiane e liguri all'estero).

Si propone di valutare l'opportunità dell'acquisto di suddetto materiale per una spesa presunta di lire 15.000.000, qualora siano accertate le necessarie disponibilità finanziarie in fase di assetto di bilancio per l'anno 2000.

**d) Pubblicazione di scritti e ricerche riguardanti l'emigrazione ligure e proposte di relativi studi.**

Durante la seduta del 26 novembre 1998 la Consulta per l'emigrazione ha confermato il proprio parere favorevole, già espresso nella riunione del 28 novembre 1997, in merito all'acquisizione di nuove pubblicazioni da inserire nella "collana dei pionieri", iniziata nel 1995 con la ricerca sui "fatti di Aigues Mortes", giudicando detta iniziativa utile per perseguire le finalità enunciate dalla l.r. 27/1993.

**A tale fine ha:**

- proposto di continuare il reperimento di manoscritti, ricerche e tesi di laurea sull'emigrazione ligure ed italiana (nei casi di attinenza all'emigrazione ligure), per la loro pubblicazione anche in collaborazione con altre Strutture regionali e/o con altre Regioni,
- confermato il Gruppo di lavoro nominato nella seduta del 28/11/1997 anche per giudicare i manoscritti, le ricerche e le tesi che sarebbero pervenute;



• ha rinnovato il parere favorevole, già espresso da suddetto Gruppo negli anni 1998 e 1999, per la pubblicazione delle tesi di due laureate presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Genova, intitolate "I liguri in Australia: aspetti socio-linguistici" e "L'emigrazione ligure a New York: aspetti socio-linguistici".

**Inoltre ha confermato il compito già assegnato al suddetto Gruppo durante la riunione del 28/11/1997 per l'organizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Promozione Culturale, di un seminario avente lo scopo di individuare e determinare i contributi apportati da scrittori italiani emigrati (possibilmente liguri) alla letteratura dei paesi ospitanti, oltre a verificare la dimensione di tale fenomeno nelle aree di maggior presenza dell'emigrazione ligure.**

Poiché durante gli anni 1998 e 1999 non è stato possibile realizzare le suddette iniziative se ne ripropone l'inserimento nel programma dell'anno 2000 come segue:

**a)** pubblicazione delle due tesi di laurea precedentemente citate, il cui costo è di lire 10.000.000;

**b)** avviamento, in collaborazione con la competente Struttura e l'Università degli Studi di Genova, di uno studio propedeutico all'organizzazione di un seminario per lo studio dell'influenza degli scrittori italiani residenti all'estero nei confronti della lingua e della letteratura dei paesi ospitanti.

Si propone, inoltre, di prevedere la possibilità di sostenere le spese per traduzione e/o stampa di eventuali scritti sull'emigrazione ligure che pervengano nel corrente anno e per la ristampa della ricerca sui "fatti di Aigues Mortes" con una spesa presunta di lire 20.000.000, se saranno accertate le necessarie disponibilità finanziarie in fase di assestamento di bilancio.

**e)** Premi per tesi di laurea sull'emigrazione ligure.

Al fine di incentivare lo studio dell'emigrazione ligure e promuoverne la conoscenza, col programma di attività dell'anno 1999 sono stati istituiti due premi di lire 3.000.000 ciascuno per

tesi di laurea sull'argomento, realizzate da laureati nello stesso anno presso l'Università degli Studi di Genova.

In considerazione della mancanza dei necessari fondi nel corrente anno e del fatto che l'istituzione dei premi in parola deve essere comunicata ai relativi Istituti universitari prima dell'assestamento di bilancio, la Consulta per l'emigrazione ha proposto di rinviare l'iniziativa all'anno 2001.

**2)** Contributi alle Associazioni e collaborazione con le stesse per la realizzazione della loro attività.

Ai sensi dell'art. 2, lettera e) della l.r. 27/1993 le Associazioni costituite all'estero fra emigrati liguri possono ricevere contributi dalla Regione Liguria a sostegno della loro attività associativa, purché riconosciute dai Consolati territorialmente competenti e non abbiano ricevuto alcun contributo da parte dello Stato italiano per la stessa attività.

Le richieste di contributo trasmesse da suddette Associazioni per lo svolgimento dell'attività ordinaria prevista nel 2000 e per il mantenimento delle loro sedi ammontano a circa lire 200.000.000.

Pertanto il riconoscimento dell'80% di dette previsioni comporta la spesa presunta di lire 160.000.000, da imputare al cap. 4601.

Poiché le disponibilità finanziarie individuate dalle previsioni di bilancio per l'anno 2000 consentono di prendere in considerazione l'erogazione di una somma non superiore a lire 80.000.000, pari al 40% delle spese previste dalle Associazioni, si propone di approvare l'erogazione di un contributo di lire 80.000.000, con la riserva di incrementare detto contributo con l'ulteriore somma massima di lire 80.000.000 qualora siano messe a disposizione ulteriori risorse finanziarie in fase di assestamento di bilancio.

**Inoltre sono stati proposti i seguenti progetti straordinari:**

**a)** Contributo all'Associazione "Gens linguistica in Patagonia" di Viedma per l'acquisizione di una nuova aula scolastica. Trattasi di richiesta avanzata dal Presidente di detta Associazione già

negli anni 1998 e 1999, ed approvata coi i relativi programmi di attività.

Il costo previsto per suddetto acquisto ammonta a 7.500 \$.

Si ricorda che, considerate le difficoltà finanziarie derivanti dall'attuale situazione argentina, il Presidente della nostra Associazione, che è Direttore della scuola, è obbligato a chiedere l'intera somma alle Regioni interessate.

Pertanto, poiché l'utenza ligure della scuola è pari ad 1/3 degli alunni, la quota parte riguardante la nostra Regione è di 2.500 \$.

Il contributo in parola non è stato erogato negli anni sopra riportati perché l'Associazione di Viedma non ha ancora potuto realizzare l'aula in parola.

La richiesta viene rinnovata per l'anno 2000, in quanto si spera di riuscire a costruire l'aula da tempo progettata.

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di erogare, a realizzazione avvenuta del locale di cui trattasi, il contributo massimo di lire 4.500.000, a favore dell'Associazione di Viedma.

Detta spesa sarà imputata al cap. 4601.

**b)** Studio per la realizzazione di un progetto "Radici" e di una rete informatica tra le Associazioni degli emigrati liguri e la Regione Liguria.

A seguito delle decisioni assunte col programma di attività del 1999, è stata avviata una prima fase di detta iniziativa, che sarà consegnata entro il prossimo mese di luglio.

La realizzazione della ricerca è stata affidata alla Fondazione Regionale Cristoforo Colombo che ha presentato apposito progetto per la realizzazione nel corrente anno di una seconda fase della ricerca, tesa a reperire i dati riguardanti l'emigrazione ligure dall'Ottocento ai giorni nostri nelle aree che verranno meglio definite.

Si propone tale ulteriore ricerca, affidandola alla predetta Fondazione, con la spesa prevista di lire 50.000.000 da imputare sul cap. 613.

**c)** Mostra sull'Ansaldo richiesta dall'Associazione Liguri nel Mondo di Melbourne.

A seguito delle decisioni assunte durante la seduta del novembre 1996 in merito alla proposta di realizzare, nel corso del 1997, una mostra sull'Ansaldo



da inviare in Australia nel 1998, la Struttura ha avviato una serie di incontri col Direttore dell'Archivio Storico di detta Società.

Poiché suddetti incontri non hanno condotto a risultati concreti, la Consulta ha proposto che l'apposito Gruppo di lavoro, costituito nel 1998, riprenda i suddetti contatti al fine di definire un progetto da realizzare mediante il programma di attività dell'anno 2000, compatibilmente con le disponibilità finanziarie sul cap. 4602.

Qualora non sussistesse detta disponibilità finanziaria, l'iniziativa sarà inserita nel programma di attività dell'anno 2001.

**e) Organizzazione di manifestazioni per la promozione dell'immagine della Liguria.**

Nel programma di attività per l'anno 1998 era previsto che il Gruppo di lavoro costituito dalla Consulta progettasse una manifestazione in Buenos Aires atta a promuovere l'immagine della Liguria ed a pubblicizzare gli aspetti paesaggistici, i prodotti artigianali e la cucina ligure, con il coinvolgimento di personalità liguri ed italiane in Argentina legate al mondo dell'arte, della cultura, della produzione e del commercio.

Poiché non è stato possibile realizzare detto progetto nel 1998, se ne propone lo studio nel corrente anno per l'inserimento nel programma di attività del 2000, compatibilmente con le disponibilità finanziarie sul cap. 4602.

Qualora non sussistesse detta disponibilità finanziaria, l'iniziativa sarà inserita nel programma di attività dell'anno 2001.

### **Si propone inoltre che suddetto Gruppo**

- realizzi anche il progetto per la manifestazione a San Paolo del Brasile prevista al punto II.2.f del programma di attività 1998,
- riprenda quanto previsto al punto 11.2.g dello stesso programma, per formulare relative proposte,
- verifichi e suggerisca in quali manifestazioni di tipo promozionale, organizzate da Enti Pubblici liguri e/o nazionali, la Regione possa inserirsi per svolgere attività di promozione

della propria immagine turistica e delle destinazioni giubilari in Liguria nell'anno 2000 (Santuari ed itinerari storico-religiosi),

- proponga inoltre l'avvio di collegamenti con le istituzioni nazionali ed internazionali che operano per l'organizzazione di pellegrinaggi riservati ai cittadini di origine italiana.

### **III- Interventi per favorire il reinserimento in Liguria degli emigrati rientrati e delle loro famiglie.**

A tale fine si prevede la concessione, tramite il Comune di residenza, di contributi "una tantum" di prima sistemazione o di accoglimento agli emigrati liguri, ai loro coniugi e ai discendenti degli emigrati stessi che si stabiliscano definitivamente in Liguria e presentino richiesta di contributo al proprio Comune di residenza.

### **Hanno, pertanto, diritto ai contributi i seguenti soggetti:**

- a)** cittadini italiani liguri per nascita o per residenza emigrati autonomamente dall'Italia il cui status risulti all'iscrizione presso il registro A.I.R.E. o da certificazione consolare o da, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- b)** coniugi dei cittadini di cui al punto a) rientranti insieme agli stessi emigrati anche se in possesso di cittadinanza straniera;
- c)** coniugi dei cittadini di cui al punto a), non legalmente separati dagli stessi, rientrati autonomamente in Liguria, anche se in possesso della cittadinanza straniera;
- d)** coniugi dei cittadini di cui al punto a), vedovile degli stessi, rientranti in Liguria, purché in possesso della cittadinanza italiana;
- e)** figli di suddetti emigrati, anche se rientrati autonomamente in Italia, in possesso della cittadinanza italiana;
- f)** i nipoti e i successivi discendenti in linea diretta degli emigrati di cui alla lettera a), in possesso della cittadinanza italiana;

### **Non sono ammessi ai contributi:**

- I coniugi dei soggetti di cui alle lettere e) ed f);

- i dipendenti di aziende, sia pubbliche che private, aventi sede in Italia trasferitisi all'estero per conto delle stesse;
- gli emigrati stabilitisi in Liguria anteriormente al 1° gennaio 1994.

Le somme occorrenti per la concessione dei contributi verranno trasferite ai Comuni che abbiano trasmesso alla Regione richiesta del Sindaco o dell'Assessore ai Servizi competenti in materia, corredata dello stato di famiglia dei richiedenti, previo l'accertamento del Comune che i nominativi segnalati appartengano alle categorie degli aventi diritto.

### **I contributi in oggetto, per l'anno in corso, vengono determinati secondo le seguenti modalità:**

**I-** per coloro che rientrano da Stati extraeuropei:

- a)** al nucleo familiare costituito da una sola persona lire 2.500.000. (duemilionicinquecentomila);
- b)** al nucleo familiare costituito da due persone lire 4.000.000. (quattromilioni);
- c)** al nucleo familiare costituito da tre persone lire 5.000.000. (cinquemilioni);
- d)** al nucleo familiare composto da più di tre persone lire 5.000.000. (cinquemilioni) più lire 500.000. (cinquecentomila) per ogni componente eccedente le tre unità;

**II-** per coloro che rientrano da Stati europei:

- a)** al nucleo familiare costituito da una sola persona lire 1.200.000. (unmilione duecentomila);
- b)** al nucleo familiare costituito da due persone lire 2.000.000. (duemilioni);
- c)** al nucleo familiare costituito da tre persone lire, 2.500.000. (duemilionicinquecentomila);
- d)** promuovere il potenziamento dei mezzi di trasporto e delle vie di comunicazione tra Italia e Francia;
- e)** favorire il miglioramento e/o l'istituzione di servizi sociali;
- f)** promuovere nel comprensorio della Provincia di Imperia la realizzazione di azioni positive tendenti a favorire l'insegnamento del bilinguismo in armonia con le relative raccomandazioni C.E.E.;
- g)** assumere tutte le iniziative necessarie per giungere ad una convenzione trila-



terale Italia-Francia Monaco oppure, nel caso ciò non fosse possibile, per giungere alla revisione della convenzione bilaterale Italia-Monaco.

- Interventi per approfondire la conoscenza delle problematiche delle comunità liguri ed italiane all'estero.

**1)** Al fine di perseguire il presente obiettivo, si propone di continuare la collaborazione con le altre Regioni, anche attraverso il Coordinamento interregionale degli Assessori e dei Funzionari all'emigrazione e all'immigrazione, per la ricerca di politiche comuni e per la partecipazione alla realizzazione di una "Conferenza nazionale delle consulte regionali dell'emigrazione" proposta dal Coordinamento stesso su iniziativa della regione Marche.

Il programma di suddetta Conferenza e la relativa quota di partecipazione, gravante sul cap. 613, saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

**2)** Partecipazione alla Terza Conferenza Nazionale per l'Emigrazione.

Il Governo italiano intende realizzare entro il corrente anno la Terza Conferenza Nazionale per l'Emigrazione, che potrebbe anche essere chiamata Prima Conferenza Nazionale degli Italiani nel Mondo.

Si ricorda che il programma di attività del 1999 ha previsto la partecipazione della Regione a detta Conferenza, approvando la realizzazione della Seconda Conferenza regionale dell'emigrazione al fine, fra l'altro di consentire una concreta partecipazione della Regione a tale evento.

Pertanto si propone la partecipazione della Regione alla Conferenza in oggetto, prevedendo anche la presenza di una rappresentanza della Consulta regionale per l'emigrazione proposta dal relativo Comitato.

**d)** al nucleo familiare composto da più di tre persone lire 2.500.000. (duemilionicinquecentomila) più lire 400.000. (quattrocentomila) per ogni componente eccedente le tre unità.

Qualora un nucleo familiare già rientrato sia raggiunto da uno o più familiari aventi diritto al contributo in oggetto, ad esso spetta la differenza tra la quota della nuova consistenza nume-

rica e la quota del nucleo originario, entrambe conteggiate sulla base delle sopra indicate modalità.

I Comuni interessati sono tenuti a documentare alla Regione l'erogazione dei fondi ricevuti in conformità alle richieste avanzate, trasmettendo, entro sei mesi dalla liquidazione degli stessi, la dichiarazione di avvenuta liquidazione dei fondi di che trattasi, corredata dalla fotocopia autenticata di idonea ricevuta. Le richieste dei Comuni sono evase secondo l'ordine di presentazione alla Regione, tenendo conto anche di quelle rimaste inevase negli anni precedenti per mancanza di fondi.

Considerata l'entità dei contributi richiesti negli ultimi quattro anni si prevede una spesa di lire 85.000.000, da imputare al cap. 4601, compatibilmente alla disponibilità finanziaria del Bilancio di Previsione dell'anno 2000.

**IV-** Interventi per tutelare i frontalieri e facilitare la mobilità della forza lavoro nei territori transfrontalieri.

Si ritiene di fondamentale importanza continuare a collaborare con le forze economico sociali della Provincia di Imperia per la promozione di una politica transfrontaliera, atta all'applicazione e all'attuazione di direttive, decisioni e programmi comunitari in materia di cooperazione transfrontaliera e allo svolgimento di studi e indagini sui problemi del frontalierato volti alla realizzazione degli interventi che, a seguito di quanto emerso durante il seminario sul lavoro transfrontaliero svoltosi a Ventimiglia il 27 novembre 1999, si riterranno più opportuni in campo formativo, lavorativo, sociale e infrastrutturale al fine di:

**a)** collaborare alla scelta e alla realizzazione degli interventi finanziabili con il programma comunitario INTERREG;

**b)** partecipare allo sviluppo dello sportello EURAZUR-Eures transfrontaliero P.A.C.A.- Liguria promuovendo azioni atte alla sua pubblicizzazione in Liguria e nelle Regioni limitrofe;

**c)** incentivare le attività economiche e l'occupazione giovanile proponendo iniziative per una formazione professionale più adeguata alle esigenze locali e ai bacini occupazionali del monegasco e della regione P.A.C.A.;

Eventuali economie realizzate in ciascuna delle voci di spesa sopra riportate potranno essere utilizzate per l'effettuazione delle altre iniziative previste dal presente programma.

Il Dirigente dell'Ufficio Relazioni esterne e Comunicazione è autorizzato, infine, ad individuare fra le predette iniziative quelle da attivare nel corso dell'anno 2000, tenendo conto degli effettivi stanziamenti di bilancio.

Il presente programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

